

(N. 2068)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAMEGNA, VALENZI, MAMMUCARI, PASTORE, PALERMO
e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1962

Modifica alla legge 18 dicembre 1961, n. 1309, sulla proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 dicembre 1960, n. 1521, all'articolo 2, stabiliva che, entro il 30 settembre 1961 cessava di aver vigore il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani aventi le caratteristiche di cui alle lettere *a*) e *b*).

La cessazione di un tale vincolo comportava e comporterà, di certo, conseguenze di natura economica e sociale non trascurabili ma, a tali inconvenienti si sperava di porre rimedio approvando, nel frattempo, la proposta di legge sull'avviamento commerciale, presentata sin dal 1958 nell'altro ramo del Parlamento dagli onorevoli Origlia e Riccio.

L'approvazione della sopra menzionata proposta di legge avrebbe avuto sostanziali riflessi su tutto il sistema delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione dato che mira a salvaguardare gli interessi delle categorie commerciali interessate secondo un principio di giustizia oramai riconosciuto dalle legislazioni di tutti gli Stati di avanzato progresso giuridico.

A causa della complessità delle questioni di natura economico-giuridica, che il disegno di legge sull'avviamento commerciale comporta, il Parlamento non ha potuto approvare, nei termini previsti, il detto disegno di legge, e tanto meno tale intento è stato raggiunto nel decorso degli altri termini prorogati in forza delle leggi 30 settembre 1961, n. 975, e 18 dicembre 1961, n. 1309.

Persistendo, pertanto, tutte le ragioni che indussero il legislatore a concedere le precedenti proroghe, si manifesta la necessità e la opportunità di prorogare, ancora una volta, la data di cessazione del vincolo, per le locazioni degli immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, al 30 giugno 1963 nella speranza che, entro questo ulteriore periodo di proroga, la complessa legge sull'avviamento commerciale possa essere approvata con tutte quelle eventuali modifiche, che il Parlamento crederà di apportare nell'interesse oltre che delle categorie interessate, anche nell'interesse della collettività nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La data del 30 giugno 1962 prevista dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è sostituita dalla data del 30 giugno 1963 relativamente agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

Art. 2.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nella cennata legge 18 dicembre 1961, n. 1309.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.